



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E DEL DIRITTO SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 26/03/2007



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

SOMMARIO

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	4
ART. 3 – TARIFFE	4
ART. 4 – CATEGORIA DELLE LOCALITA'	5
ART. 5 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	5
ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 7 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	6
ART. 8 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	8
ART. 9 – DICHIARAZIONE	8
ART. 10 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.....	9
ART. 11 – ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D'UFFICIO	10
ART. 12 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	10
ART. 13 – PUBBLICITA' ORDINARIA	11
ART. 14 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.	11
ART. 15 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	12



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

ART. 16 – PUBBLICITA' VARIA	13
ART. 17 – RIDUZIONI DELL'IMPOSTA	14
ART. 18 – ESENZIONI DELL'IMPOSTA	14
ART. 19 – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	16
ART. 20 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
ART. 21 – RIDUZIONI DEL DIRITTO	17
ART. 22 – ESENZIONI DEL DIRITTO.....	18
ART. 23 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	18
ART. 24 – SANZIONI ED INTERESSI	21
ART. 25 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	21
ART. 26 – GESTIONE DEL SERVIZIO	22
ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	23



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO¹

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune stesso.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, le modalità di effettuazione della stessa, il servizio delle pubbliche affissioni e l'applicazione del relativo diritto.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE²

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto disciplinati dal presente regolamento, Il Comune di Pedrengo, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507³, appartiene alla classe V.

ART. 3 – TARIFFE

1. In deroga all'articolo 3 della L. 27/7/2000, n. 212⁴, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la

¹ Art. 1 del D. Lgs. n. 507/1993.

² Art. 2 del D. Lgs. n. 507/1993.

³ Art. 2 Comma 1 D.Lgs 507/1993 “ Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti

Classe II: comuni da oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti”

⁴ Art. 3 L. 212 del 27.7.2000: “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.”



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

deliberazione del bilancio di previsione ⁵ e si applicano a decorrere dal 1^o gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 4 – CATEGORIA DELLE LOCALITÀ⁶

1. Il Comune non ha optato di avvalersi della possibilità di suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza.⁷

ART. 5 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA⁸

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità. La propaganda di contenuto ideologico a mezzo di diffusioni e manifestini, senza scopo di lucro, non è soggetta all'imposta sulla pubblicità.⁹

ART. 6 – SOGGETTO PASSIVO¹⁰

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

⁵ Comma 169 art. 1 L. 296 del 27.12.2006;

⁶ Art. 4 del D. Lgs. n. 507/1993.

⁷ Art. 4 del D. Lgs. n. 507/1993 .

⁸ Art. 5 del D. Lgs. n. 507/1993.

⁹ La Consulta ha ritenuto errata l'interpretazione del giudice che aveva sollevato la questione di costituzionalità, ritenendo che la normativa recata dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 invece avesse inteso sottoporre a tassazione la pubblicità ideologica, nonostante già nel 1973, con la sentenza n. 131, la Consulta avesse annullato la precedente normativa che assoggettava ad imposta questo tipo di messaggi. Secondo la Corte infatti l'art. 5 del D. Lgs. n. 507/1993 è formulato proprio tenendo conto dell'interpretazione data dai giudici costituzionali nel 1973. La circostanza che le singole norme sulle esenzioni e riduzioni all'interno del decreto non facciano riferimento alla pubblicità ideologica, si spiega con il fatto che questa è già esclusa in radice dai presupposti dell'imposta. (Corte Costituzionale 19 luglio 2000, n. 301).

¹⁰ Art. 6 del D. Lgs. n. 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.¹¹

ART. 7 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI¹²

1. La Giunta Comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari attenendosi ai seguenti criteri:

a) **PRINCIPI:**

Nella pianificazione e progettazione della pubblicità il piano dovrà necessariamente fare riferimento alla conformità del territorio, in particolar modo al piano regolatore generale vigente.

b) **MEZZI PUBBLICITARI**

Mezzo pubblicitario è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi pubblicitari in genere. Sono comprese insegne d'esercizio¹³, targhe, preinsegne,¹⁴ frecce commerciali e altre forme di pubblicità quale quella effettuata sugli elementi di arredo urbano, sui veicoli e nelle stazioni di servizio carburanti.

I mezzi pubblicitari di cui sopra possono essere installati nelle zone del territorio comunale previste dal piano, nel rispetto delle distanze e delle regole di installazione specificate nel piano stesso e in particolare, se lungo le strade, facendo riferimento alle distanze, alle limitazioni ed ai divieti del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Il piano individua le caratteristiche strutturali e metriche di detti mezzi pubblicitari che dovranno avere dimensioni, forma e colori non in contrasto con le disposizioni di cui sopra. Parimenti il posizionamento di detti mezzi pubblicitari deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle disposizioni normative precitate.

Tra i mezzi pubblicitari si individuano:

¹¹ La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione (Corte Costituzionale 20 dicembre 2000, n. 557).

¹² Art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993.

¹³ Art. 47 comma 1 D.P.R. 16.12.1992 n. 495: "Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta"

¹⁴ Art. 47 comma 2 D.P.R. 16.12.1992 n. 495: "Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un' idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta"



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

- Le insegne di esercizio che possono essere di tipo frontale, a bandiera, su palo, su tetto, a totem. Il piano deve precisare gli eventuali limiti di sporgenze delle facciate, le distanze, le altezze, le superfici e le eventuali forme di illuminazione, nonché i supporti, ove necessari.
- Le targhe, preinsegne, le frecce commerciali, i mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti, su elementi di arredo urbano e su veicoli. Anche per dette fattispecie il piano deve precisare le caratteristiche di cui sopra al primo alinea.

c) IMPIANTI PUBBLICITARI

Impianto pubblicitario è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad esporre messaggi per la diffusione di contenuti relativi all'esercizio di attività economiche e non o di interesse pubblico. Gli impianti pubblicitari si classificano in ordine al tempo di permanenza sul territorio ed in funzione delle modalità di esposizione del messaggio nelle seguenti categorie:

- impianti pubblicitari temporanei (installati provvisoriamente in relazione ad eventi temporanei e poi smantellati);
- impianti pubblicitari per affissioni (installati stabilmente per l'esposizione di manifesti);
- impianti di pubblicità permanente (installati stabilmente per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti).

Gli impianti pubblicitari temporanei sono manufatti, ad una o più facce, aventi una struttura di sostegno da fissare al suolo o ad edificazioni. Il piano deve individuare le caratteristiche strutturali e di installazione e le eventuali modalità di illuminazione. Sono impianti pubblicitari temporanei lo striscione, il gonfalone o locandina, il totem, il cartello pubblicitario su ponteggi di cantiere, il segno orizzontale reclamistico, le strutture gonfiabili. Il piano deve stabilirne le norme di localizzazione territoriale, le caratteristiche di altezza, orientamento, distanza da altri elementi territoriali.

Gli impianti pubblicitari per affissioni sono manufatti bidimensionali, mono o bifacciali aventi una struttura di sostegno da fissare al suolo o ancorata ad edificazioni ed installati stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti. Sono impianti pubblicitari per affissioni le tabelle, lo stendardo ed i poster. Il piano deve stabilire le norme di localizzazione territoriale, individuare le caratteristiche strutturali e di installazione, altezze, orientamento e distanze dai vari elementi territoriali, le modalità di illuminazione nonché i formati e le tipologie.

Gli impianti per pubblicità permanente sono manufatti bidimensionali, mono o polifacciali aventi le caratteristiche di cui sopra per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti. Sono impianti di pubblicità permanente il pannello ed il cartello pubblicitario. Il piano deve individuare le caratteristiche già sopra precisate per gli impianti pubblicitari per affissioni. In particolare devono essere precisate le regole di localizzazione territoriale e di installazione, le distanze, le limitazioni, soprattutto con riferimento a dimensioni, forma, colori e disegno, con l'osservanza di tutte le prescrizioni ed i divieti disposti dal codice della strada.

2. Le disposizioni e prescrizioni del piano generale degli impianti pubblicitari integrano a tutti gli effetti il presente regolamento.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

ART. 8 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ¹⁵

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Va considerata la figura piana geometrica, escludendo la cornice, se essa risulta inidonea alla diffusione dei messaggi pubblicitari.¹⁶
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 9 – DICHIARAZIONE ¹⁷

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune o in caso di gestione esterna, al soggetto affidatario del servizio apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova

¹⁵ Art. 7 del D. Lgs. n. 507/1993.

¹⁶ Sentenza Corte di Cassazione, Sez. tributaria, 7 marzo 2005, n. 4908.

¹⁷ Art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

imposizione, è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 507/1993 (pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli e pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

5. Per le insegne di esercizio esenti dall'imposta di cui all'art. 18 del presente regolamento viene meno l'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio pubblicità.¹⁸

ART. 10 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA¹⁹

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 507/1993 (pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli e pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, in caso di gestione in forma diretta, o intestato al concessionario del servizio. In quest'ultimo caso il conto corrente postale deve riguardare esclusivamente il Comune di Pedrengo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il modello da utilizzare per il versamento dell'imposta deve avere le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.

3. Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; a decorrere dall'anno 2007 il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31

¹⁸ Art. 4 della Circolare Dipartimento Politiche Fiscali 3 maggio 2002, n. 3/DPF.

¹⁹ Art. 9 del D. Lgs. n. 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ²⁰. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.²¹

5. A decorrere dall'anno 2007 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.²²

ART. 11 – ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D'UFFICIO ²³

1. Tale tematica è disciplinata per tutti i tributi comunali nel regolamento per la disciplina delle entrate.

ART. 12 – FUNZIONARIO RESPONSABILE ²⁴

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

²⁰ Comma 163 dell'art. 1 della L. 296 del 27.12.2006;

²¹ Art. 2752 Codice Civile:” Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”

²² Comma 164 art. 1 L. 296 del 27.12.2006.

²³ Art. 1, commi 161 e 162, della L. n. 296/06.

²⁴ Art. 11 D.Lgs 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

ART. 13 – PUBBLICITA' ORDINARIA ²⁵

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata annualmente dal Comune facendo riferimento alla categoria di appartenenza del Comune come da tabella art. 12 del D.Lgs 507/1993.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento. Tali maggiorazioni non si applicano per scaglioni, ma sulla totalità della superficie che va maggiorata e non sulle sue singole parti eccedentarie.²⁶

ART. 14 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI. ²⁷

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 13, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 13 comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;

²⁵ Art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993.

²⁶ Sentenza Corte di Cassazione, Sez. tributaria 7 marzo 2005, n. 4909.

²⁷ Art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie;

come da tabella art. 13 comma 3 D.Lgs 507/1993

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma precedente non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.²⁸ Tale agevolazione spetta quindi sia alle imprese che effettuano trasporti per conto terzi, sia alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto della merce prodotta. Fra gli elementi che contraddistinguono la ditta può essere fatto rientrare anche il marchio, a condizione che sia identificativo non solo del prodotto commercializzato o del servizio fornito, ma anche dell'impresa stessa. Per quanto concerne le problematiche sulla titolarità giuridica degli autoveicoli da parte delle imprese stesse, occorre precisare che nell'esenzione rientrano non solo i veicoli di proprietà dell'impresa che effettua il trasporto, ma nel concetto di utilizzo possano rientrare anche gli automezzi in noleggio o in leasing.²⁹

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 15 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI ³⁰

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa deliberata annualmente dal Comune facendo riferimento alla categoria di appartenenza del Comune come da tabella art. 14 del D.Lgs 507/1993.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

²⁸ Art. 10, comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificato da art. 5 bis del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

²⁹ Risoluzione n. 2 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per le politiche fiscali del 26.5.2004.

³⁰ Art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione come da tabella art. 14 comma 4 D.Lgs 507/1993.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 16 – PUBBLICITA' VARIA ³¹

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 13 del presente regolamento (pubblicità ordinaria).
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta come da deliberazione del Comune facendo riferimento alla tabella dell'art. 15 comma 2 del D. Lgs n. 507/1993.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa deliberata dal Comune facendo riferimento alla tabella dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs n. 507/1993.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella deliberata dal Comune facendo riferimento all'art. 15 comma 5 del D. Lgs n. 507/1993.

³¹ Art. 15 del D. Lgs. n. 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

ART. 17 – RIDUZIONI DELL'IMPOSTA ³²

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 18 – ESENZIONI DELL'IMPOSTA ³³

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato; qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono ³⁴, di superficie complessiva fino a 5

³² Art. 16 del D. Lgs. n. 507/1993.

³³ Art. 17 del D. Lgs. n. 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.³⁵ Per tutti gli altri casi non rientranti nel periodo precedente, la misura di 5 metri quadrati non deve essere considerata come franchigia, sia nel caso in cui ci troviamo davanti ad un'unica insegna, sia facendo riferimento alla superficie complessiva, quando per individuare la sede di svolgimento di attività economica vengono esposte una pluralità di insegne; pertanto in entrambi i casi quando la superficie complessiva sarà superiore a 5 metri quadrati l'imposta sarà dovuta per l'intera superficie.³⁶ Infine, l'esenzione trova applicazione indipendentemente dalla tipologia

³⁴ Si precisa che rientrano nell'agevolazione in esame esclusivamente le insegne che sono comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l'attività economica, quindi anche le eventuali sedi secondarie; ciò si realizza attraverso:

- la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale (ad es. con la semplice scritta "Bar" o "Alimentari");
- la precisa individuazione dell'esercizio commerciale (ad es. "Bar Bianchi" o "Alimentari Azzurri");
- la generica individuazione dell'esercizio commerciale realizzata con l'indicazione del nominativo del titolare (ad es. la semplice scritta "da Giovanni");
- l'indicazione precisa o generica, della tipologia dell'esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita (ad es. "Bar Alfa – Caffè Beta");
- l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (ad es. "Caffè Gamma"); in questo caso infatti la scritta in esame è di per sé idonea ad indicare al pubblico, sia pure indirettamente, il luogo di svolgimento dell'attività economica.

E' altresì opportuno sottolineare, a titolo meramente esemplificativo, che devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione:

- le insegne di esercizi commerciali in franchising, in quanto l'insegna assolve alla sua funzione a prescindere dal rapporto contrattuale che lega il titolare del marchio al suo concessionario di uso;
- le insegne, recanti il logo delle società petrolifere, che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
- i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.) che possono rientrare nella definizione di cui all'art. 47, del D.P.R. n. 495 del 1992 in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica;
- i cartelli esposti all'esterno dei cantieri edili recanti l'indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell'attività cui si riferiscono.

Art. 3 della Circolare Dipartimento Politiche Fiscali 3 maggio 2002, n. 3/DPF.

³⁵ Art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, come modificato dall'art. 1, comma 311, della L. 296 del 27.12.2006.

³⁶ Art. 2-bis D.L. 22.2.2002 n. 13 convertito con modificazioni in L. 24.04.2002 n. 75 ed art. 2 della Circolare Dipartimento Politiche Fiscali 3 maggio 2002, n. 3/DPF.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

dell'insegna di esercizio esposta, che gode dell'esenzione dal pagamento dell'imposta anche se è luminosa, illuminata, se esposta in categoria speciale o comunque assoggettata a maggiorazioni.³⁷

i) l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;³⁸

2. L'imposta non è dovuta sia per le associazioni sportive dilettantistiche che per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, per la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui sopra, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti.³⁹ Tale esenzione non opera quando il mezzo pubblicitario non sia riferito ai soggetti di cui sopra, ma a messaggi economici di Enti commerciali, quali ditte, banche etc etc.⁴⁰

3. Devono essere escluse dall'agevolazione le "preinsegne" che per loro stessa natura sono finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività e, pertanto, possono essere installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.⁴¹

ART. 19 – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI⁴²

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in caso di gestione in forma diretta da parte del medesimo, o dell'affidatario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, purchè privi di rigidità propria, contenenti comunicazione aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

³⁷ Art. 4 della Circolare Dipartimento Politiche Fiscali 3 maggio 2002, n. 3/DPF.

³⁸ Art. 10, comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificato da art. 5 bis del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, nonchè Risoluzione n. 2 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per le politiche fiscali del 26.5.2004. (vedasi art. 14, comma 5, del presente regolamento).

³⁹ Art. 1, comma 128, della L. 23.12.2005, n. 266.

⁴⁰ Tesi prevalente.

⁴¹ Art. 47 del DPR n. 495 del 1992 ed art. 3 della Circolare Dipartimento Politiche Fiscali 3 maggio 2002, n. 3/DPF.

⁴² Art. 18 del D. Lgs. n. 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

2. La superficie degli impianti adibiti nel Comune alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore ad equivalenti n. 107 fogli aventi dimensioni di cm. 70x100.
3. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica (concordando con il predetto soggetto gli aspetti contrattuali).

ART. 20 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ⁴³

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di indicati come da tabella art. 19, comma 2, del D. Lgs 507/1993 è deliberata dal Comune facendo riferimento alla tabella medesima;
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento;
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento;
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 10; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 21 – RIDUZIONI DEL DIRITTO ⁴⁴

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali (che non rientrano nei casi per i quali non è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.22);
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

⁴³ Art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993.

⁴⁴ Art. 20 del D. Lgs. n. 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 22 – ESENZIONI DEL DIRITTO ⁴⁵

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 23 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI ⁴⁶

1. I criteri e le modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinati dai commi seguenti.
2. I committenti, all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza contemplati dal successivo comma 10, devono consegnare presso l'ufficio tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o presso l'ufficio dell'affidatario del servizio, il materiale da affiggere con almeno 12 giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. La consegna del materiale da affiggere deve essere eseguita dal committente durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, su modello predisposto dall'ufficio tributi. La predetta commissione deve contenere l'indicazione del committente, la natura specifica del messaggio pubblicitario e del manifesto, la durata con indicazione precisa dei giorni di esposizione, il quantitativo e i formati dei manifesti dell'affissione richiesta. L'ufficio tributi provvede anche a predisporre il modello di richiesta della commissione che deve contenere le indicazioni di cui sopra.

⁴⁵ Art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993.

⁴⁶ Art. 22 del D. Lgs. n. 507/1993.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio tributi o l'affidatario del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'ufficio tributi o l'affidatario del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. L'ufficio tributi o l'affidatario del servizio stesso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €25,82 (L.50.000) per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione nel Capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.⁴⁷
11. Nell'ufficio, delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

⁴⁷ La conversione in Euro delle sanzioni si effettua abbandonando i decimali (c.d. troncamento), così come previsto dall'articolo 51 del D.Lgs n. 213 del 24 giugno 1998. Tale troncamento è effettuato solo sulla conversione della sanzione base e non sulle successive riduzioni o maggiorazioni.

1. Art. 51 del D.Lgs n. 213 del 24 giugno 1998:

2. “1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

4. 3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.”



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

12. L'eventuale consegna di materiale da affiggere effettuata dopo i termini previsti dal precedente secondo comma, comporta l'esecuzione dell'affissione secondo le disponibilità logistiche del servizio e, in ogni caso, l'esecuzione non appena possibile fermo restando il rispetto della data di scadenza dell'affissione prevista nella commissione.

13. Non sono consentite:

a) la variazione o il cambio, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio dell'affissione, dell'indicazione specifica del messaggio pubblicitario se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del committente;

b) lo spostamento dell'affissione, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio della stessa, in data e periodo diversi da quelli indicati nella commissione.

Per le fattispecie di cui sopra la commissione deve ritenersi annullata con l'obbligo del committente di corrispondere la metà del diritto dovuto così come sopra previsto dal precedente comma 8.

14. Non sono consentiti negli impianti destinati alle pubbliche affissioni, affissioni di durata superiore a 30 giorni. Decorso detto termine l'affissione è da ritenersi a tutti gli effetti scaduta. Non è consentita la ripetizione o prosecuzione su medesimi spazi della stessa affissione se non dopo che sia intercorso un periodo temporale pari a quello dell'originaria affissione.

15. Le richieste di affissione negli impianti destinati alle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti quantitativi:

a) per i formati cm 70 h x 100, o cm. 100 h x 70 o inferiori: n. 70 manifesti;

b) per i formati cm. 100 h x 140 o cm. 140 h x 100: n. 46 manifesti.

I predetti limiti sono riferiti ad ogni "campagna pubblicitaria" del medesimo soggetto, anche se commissionata da diversi committenti. La precedenza nell'esecuzione, nei limiti di cui sopra, è data dal ricevimento delle commissioni quali risultano dal registro cronologico.

16. Presso l'ufficio tributi e nell'ufficio dell'affidatario del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono. Il registro cronologico delle commissioni deve essere esposto presso l'ufficio tributi, in caso di gestione del servizio in forma diretta, o nell'ufficio dell'affidatario del servizio in caso di affidamento.

17. Eventuali lamentele in ordine all'espletamento del servizio di cui al primo comma devono essere presentate per iscritto all'ufficio tributi o nell'ufficio dell'affidatario del servizio delle pubbliche affissioni entro il termine di scadenza dell'affissione.



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

ART. 24 – SANZIONI ED INTERESSI ⁴⁸

1. La determinazione di sanzioni ed interessi è disciplinata per tutti i tributi comunali nel regolamento per la disciplina delle entrate.

2. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 21, il responsabile non è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione, ma anche il soggetto committente, sussistendo una responsabilità solidale.⁴⁹

ART. 25 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ⁵⁰

1. L'ufficio tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o l'affidatario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689⁵¹, o per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.549 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata l'efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

⁴⁸ Art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993.

⁴⁹ Effetto conseguente al comma 176 dell'art. 1 della legge 296 del 27.12.2006 che andando ad abrogare il comma 4 bis dell'art. 20 del D.Lgs 507/1993, comma aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, di fatto toglie l'esclusiva responsabilità di colui che è colto flagranza nell'atto di affissione, nei casi in cui il manifesto riguardasse l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del D.Lgs 507/1993.

⁵⁰ Art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993.

⁵¹ L. 24.11.1989 n. 689 modifica al sistema penale CAPO I "Le sanzioni amministrative" CAPO II "Aggravamento di pene e nuove disposizioni".



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 7

6. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 21, il responsabile non è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione, ma anche il committente sussistendo in tal modo responsabilità solidale⁵².

ART. 26 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal Comune, oppure mediante affidamento come previsto dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.⁵³

⁵² Effetto conseguente al comma 176 dell'art. 1 della legge 296 del 27.12.2006 che andando ad abrogare il comma 4 bis dell'art. 20 del D.Lgs 507/1993, comma aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, di fatto toglie l'esclusiva responsabilità di colui che è colto in flagranza nell'atto di affissione, nei casi in cui il manifesto riguardasse l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del D.Lgs 507/1993.

⁵³ Art. 52 comma 5 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446: "I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
 - 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3 lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;
 - 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".....



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo

2. L'affidamento di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) D.Lgs 446/1997 non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.⁵⁴
3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è apposto dal funzionario responsabile della relativa gestione.⁵⁵
4. L'affidatario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta e del diritto ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto all'affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla data di scadenza dell'affidamento. Lo stesso affidatario è tenuto ad osservare ed a far osservare le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute nell'atto di affidamento del servizio.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2007 ed entro il semestre successivo deve essere adottato il piano di cui al precedente articolo 7.
2. Per coloro che entro novanta giorni dalla data di cui sopra al primo comma provvedono alla rimozione di impianti pubblicitari per affissioni, impianti per pubblicità permanente o mezzi pubblicitari abusivi, le sanzioni previste dal presente regolamento vengono ridotte ad un decimo e qualora i luoghi interessati siano interamente recuperati senza alcun danno per il Comune, le sanzioni stesse vengono eliminate.⁵⁶
3. Qualora le disposizioni regolamentari fossero superate o contrastassero con fonti di diritto gerarchicamente superiore vengono disapplicate a favore di queste ultime.

⁵⁴ Comma 5 lettera c) art. 52 del D.Lgs 446/1997.

⁵⁵ Comma 5 lettera d) art. 52 del D.Lgs 446/1997.

⁵⁶ Art. 24, comma 5 bis del D. Lgs. n. 507/1993.